



# *Il Prefetto della Provincia di Genova*



**PREMESSO** che:

- nel corso della stagione calcistica 2024/2025 sono disputati presso lo stadio “*Luigi Ferraris*” di Genova incontri di calcio valevoli per i campionati nazionali e per la Coppa Italia, nonché gare internazionali ed amichevoli organizzate dalle leghe di calcio professionistiche;
- nel territorio comunale, durante tali eventi, in varie occasioni si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti ed artifici/articoli pirotecnici in genere;

**CONDIVISA** l'esigenza, tutelata dalle norme vigenti, di garantire la sicurezza della collettività e di migliorare le condizioni di vivibilità dell'area urbana, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

**CONDIVISA** l'esigenza di adottare ogni misura volta alla salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica, in occasione degli incontri calcistici in premessa indicati;

**CONSIDERATA** la necessità di prevenire l'uso incontrollato di petardi, botti ed artifici pirotecnici in genere;

**RITENUTO** che:

- quanto precede possa determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;
- allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla sicurezza sociale si renda opportuno adottare prescrizioni in ordine alla vendita di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nelle immediate vicinanze dello stadio “*Luigi Ferraris*” in occasione delle suddette gare sportive, con riferimento al periodo di tempo immediatamente precedente e successivo allo svolgimento degli incontri;

**CONSIDERATO**, pertanto, che al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive connesse alla stagione calcistica 2024/2025, si rende necessario provvedere all'adozione di adeguate misure preventive a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**VISTA** la nota prot. n. 111523 del 12 luglio 2024, con la quale il Questore di Genova ha chiesto di reiterare il provvedimento di divieto in materia di vendita di articoli pirotecnici in occasione di tutti gli incontri di calcio di entrambe le società calcistiche genovesi nella predetta stagione calcistica che saranno disputati presso lo stadio “*Luigi Ferraris*” valevoli per i campionati nazionali e per la Coppa Italia, comprese anche le gare internazionali e quelle amichevoli organizzate dalle leghe di calcio professionistiche;

**PRESO ATTO** che in data 17.07.2024, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, è stato espresso parere favorevole in merito all'adozione del presente provvedimento per la stagione calcistica 2024/2025;



## *Al Prefetto della Provincia di Genova*

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che dà al Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**per i motivi indicati in premessa**

### **ORDINA**

che dalla data di notifica del presente provvedimento, in occasione di tutti gli incontri di calcio della stagione calcistica 2024/2025 che saranno disputati presso lo stadio "Luigi Ferraris", valevoli per i campionati nazionali e per la Coppa Italia, comprese anche le gare internazionali e quelle amichevoli organizzate dalle leghe di calcio professionistiche, **nell'area perimetrata territorialmente dalle vie e piazze elencate nella tabella allegata alla presente ordinanza, nonché nelle vie e piazze della stessa tabella**

**è vietata:**

**- la vendita presso gli esercizi in forma fissa e ambulante, i circoli privati, la grande distribuzione e i mercati comunali di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici/articoli pirotecnici in genere contenenti qualsivoglia miscela detonante ed esplosivo;**

**Detto divieto avrà efficacia limitatamente a sei ore prima dell'inizio delle gare calcistiche e sino a tre ore dopo il termine delle stesse.**

Il Questore di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Gli ufficiali e agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla notifica, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal momento in cui l'atto diviene definitivo.

Genova, data del protocollo

IL PREFETTO  
(Cinzia Torracco)  
*C. Torracco*

*gfo*



## *Al Prefetto della Provincia di Genova*

### **ELENCO DELLE VIE E DELLE PIAZZE CHE DELIMITANO L'AREA DI VIGENZA DEI DIVIETI STABILITI DALL'ORDINANZA**

|  |  |
|--|--|
| Piazzale Resasco   | Via Giacometti   |
| Via Bobbio   | Via Pertusio   |
| Via Caderiva   | Via C. Varese  |
| Via Vecchia  | Via Ayroli   |
| Via del Fossato  | Passo Olivette   |
| Via del Chiappazzo   | Via Fereggiano<br>(tratto da Corso Sardegna sino a viale V.C. Bracelli)      |
| Via Ponte Rotto  | Viale V.C. Bracelli<br>(tratto da Via Fereggiano sino a Passo V.C. Bracelli) |
| Vico Ansaldo   | Passo V.C. Bracelli  |
| Via Canevari   | Piazza Guicciardini  |
| Corso Montegrappa<br>(tratto tra Via Canevari e Via Montesano) | Via Bertuccioni  |
| Stazione Brignole  | Via Cervignano   |
| Piazza Verdi   | Corso De Stefanis  |
| Via Thaon di Revel   | Via Piantelli  |
| Viale Caviglia   | Piazzale Parenzo   |
| Piazza delle Americhe  | Via E. Toti  |
| Via T. Invrea  | Lungo Bisagno Istria<br>(tra Piazzale Parenzo e Ponte Monteverde)            |
| Corso Torino<br>(tratto tra Via T. Invrea e Corso Sardegna)    | Ponte Monteverde   |
| Corso Sardegna   | Via Piacenza<br>(tratto tra Ponte Monteverde e Via Bobbio)                   |



*Al Prefetto della Provincia di Genova*

